

N. R.G. 159-1/202



TRIBUNALE DI SALERNO

TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Carolina De Pasquale Presidente
Dott.ssa Giuseppina Valiante Giudice rel.
Dott.ssa Enza Faracchio Giudice

pronuncia il seguente:

SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Nel procedimento n. 159-1/2025 promosso da:

REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A. (P.I. 13181080154, in seguito anche “*REVP*”) con sede legale in Milano, Via Uberti, 37, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Andrea Bordogna, giusta procura 27 giugno 2017 (10124 rep., 5533 racc.) a firma dott. Cesare Mascheroni Notaio nel Collegio Notarile di Milano, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi di Savoia, 2, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Serrao (C.F. SRRVCN71E28D332M, PEC vincenzo.serrao@milano.pecavvocati.it), che la rappresenta e difende come da procura rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., convertita in formato digitale ed asseverata conforme all’originale con firma digitale del difensore.

RICORRENTE

GRUPPOMADDALO S.R.L. (P.I. 05344320659, in seguito anche solo “*MADDALO*”) con sede legale in 84092 Bellizzi (SA), via Olmo, 46, iscritta nel Registro delle imprese di Salerno (Rea: SA - 438374), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTE

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE



Con ricorso depositato in data 15.09.2025, l'istante allegava di essere creditrice della resistente, in quanto quest'ultima aveva stipulato con **REVI** un contratto di fornitura, e, pur avendo usufruito della somministrazione, non aveva provveduto al pagamento dei seguenti documenti contabili:

Numero Documento	Data Documento	Importo Documento
2022E294288	05/09/2022	99.172,59 €
2022SC12547	15/11/2022	-136,08 €
2022E424293	13/12/2022	5.380,27 €
2023E20277	11/01/2023	5.800,60 €
2023E70760	15/02/2023	4.507,24 €
2023E177260	16/05/2023	-2.218,28 €
2023E178891	06/06/2023	36.065,66 €
2023SC7801	02/08/2023	-1.750,55 €
2023E324925	12/09/2023	-500,70 €
2024E403334	19/10/2024	587,11 €

Allegava la ricorrente che, con decreto ingiuntivo n. 14722/2024, RG 37164/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 24/10/2024 e pubblicato in data 30/10/2024, notificato in data 05/11/2024, ingiungeva a **MADDALO** il pagamento della somma di € 141.249,30=, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, spese e compensi di ricorso; l'ingiunta non proponeva opposizione al decreto, che veniva reso definitivamente esecutivo con provvedimento depositato in data 08/01/2025; l'ingiunta, inoltre, non provvedeva al pagamento (neanche parziale) del debito, senza addurre valida giustificazione.

Narrava la ricorrente che REVI notificava atto di precetto in data 14/01/2025 per la complessiva somma di € 145.289,96=, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, oneri di legge, spese successive occorrente e imposta di registro; tentava il pignoramento mobiliare diretto presso la sede legale di MADDALO, che risultava negativo; il legale rappresentante di MADDALO dichiarava a verbale che la società debitrice non disponeva di beni mobili o immobili, né di crediti o conti correnti utilmente pignorabili.

Ritenendo integrati i presupposti di legge, la ricorrente articolava le seguenti conclusioni: “dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale, ovvero, in subordine e ricorrendone i presupposti, voglia dichiarare l'apertura della liquidazione controllata, a carico di GRUPPOMADDALO S.R.L. (P.I. 05344320659) con sede legale in 84092 Bellizzi (SA), via Olmo, 46, iscritta nel Registro delle imprese di Salerno (Rea: SA - 438374), in persona del legale rappresentante *pro tempore*”.

A seguito del deposito del ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza “*Mista*” e sono stati convocati per l'udienza il debitore ed il creditore ricorrente.



In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti; che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa; che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata.

Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata; inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili.

Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale; che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi** per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro); che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia; che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore; che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (*Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681*).



Instaurato il contraddittorio, la l.r.p.t. della resistente depositava memoria, con la quale evidenziava la pendenza a carico proprio di procedura esecutiva immobiliare, e la possibilità per il Curatore di subentrarvi.

All'udienza di comparizione il ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

1.5 Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza, atteso che il debitore ha sede legale in Bellizzi (SA), ovvero nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.

1.6 La legittimazione della ricorrente può dirsi sussistente, essendo la pretesa creditoria portata da decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, decreto ingiuntivo n. 14722/2024, RG 37164/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 24/10/2024 e pubblicato in data 30/10/2024, notificato in data 05/11/2024, con cui si ingiungeva a MADDALO il pagamento della somma di € 141.249,30=, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, spese e compensi di ricorso.

E', del pari, ampiamente superata la soglia dell'ammontare di crediti scaduti per € 30.000,00.

Quanto al superamento delle soglie dimensionali, l'onere della prova ricade sul debitore, al quale spetta di dimostrare di essere "sotto soglia".

Nel caso di specie, data la contumacia della resistente, quest'ultima non ha apportato elementi di prova idonei ad escludere il superamento delle soglie.

Cionondimeno, secondo la condivisa giurisprudenza in materia, *la sussistenza dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. costituisce presunzione legale di assoggettabilità dell'imprenditore alla procedura concorsuale, mentre l'eventuale esclusione, in quanto eccezione, deve essere oggetto di rigorosa prova positiva da parte del debitore. Ne consegue che la mancata costituzione del resistente e l'omesso deposito della documentazione contabile non consentono di desumere in via presuntiva il mancato superamento delle soglie dimensionali, né giustificano un'inversione dell'onere probatorio in capo al creditore o al giudice (cfr. Corte d'Appello di Trento, sentenza n. 1/2025, 16/07/2025).*

In altre parole, il mancato superamento delle soglie dimensionali non può essere desunto in via presuntiva sulla base di meri indizi; accogliere tale impostazione comporterebbe, infatti, un ribaltamento dell'onere della prova, che la legge pone in capo al debitore.

Possono richiamarsi a conforto anche consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare (tra cui Cass. n. 31353/2022 e Cass. n. 625/2016), secondo cui l'assoggettamento al fallimento dell'imprenditore commerciale rappresenta la regola, mentre il mancato superamento dei limiti di cui all'art. 1, co. 2 l. fall. (oggi trasfusi nell'art. 2, co. 1 lett. d) CCII) costituisce



un'eccezione che il debitore è tenuto a dimostrare positivamente. Né la natura officiosa del procedimento prefallimentare può giustificare una supplenza probatoria da parte del giudice: la fase istruttoria può anche fondarsi su elementi acquisiti d'ufficio ma ciò non comporta che il tribunale debba farsi carico della prova negativa in luogo del debitore, soprattutto quando quest'ultimo si mantenga contumace.

La società resistente risulta - come da visura in atti - attiva ed iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

Dall'esame dei bilanci acquisiti d'ufficio e relativi agli esercizi 2024, 2023, 2022, si ricavano questi dati:

	Attivo	Debiti	Ricavi
2024	754.572,00	683.682,00	3.750,00
2023	700.998,00	682.343,00	6.000,00
2022	718.987,00	700.112,00	201.119,00

Risultano, dunque, ampiamente superate le soglie dimensionali per ritenere la resistente assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Quanto alla ricorrenza del presupposto oggettivo della insolvenza, occorre ricordare che il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati; va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda.

Va infine osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva; b) il licenziamento dei dipendenti; c) l'abbandono della sede sociale; d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti; f) l'entità degli inadempimenti; g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti; h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi; i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni; l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse; m) la cessione dei beni strumentali; n) l'avvenuto espletamento con esito



negativo di una procedura esecutiva individuale; o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale; p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo.

Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso, l'inadempimento persistente nei confronti della ricorrente, nella infruttuosità della procedura esecutiva mobiliare avviata dalla ricorrente,

Risulta una debitoria erariale per € 34.282,15 integralmente scaduta.

Vi è traccia di un decreto ingiuntivo nel biennio; di una procedura mobiliare e di nessuna procedura esecutiva immobiliare.

Tenendo conto dei debiti scaduti (quello della ricorrente, da sommare a quello erariale), e considerando che, dai bilanci dell'ultimo triennio, si registra un calo evidentissimo dei ricavi (dai 201.119,00 € del 2021 ai poco più di tremila € nel 2022) non appare sostenibile, per l'esiguo flusso di cassa e liquidità, il rientro della debitoria in un tempo contenuto in sei mesi.

Va rimarcato che grandissima parte dell'attivo è costituita dalla voce di crediti verso terzi, (stimati in oltre 600.000,00), la cui pronta liquidabilità è tutt'altro che comprovata.

Nel bilancio del 2024 le disponibilità liquida ammontano a soli € 3.541,00.

L'utile del 2024 € pari a soli € 2.284,00 e quello del 2023 risulta negativo per € 22.137,00.

Deve, quindi, concludersi, per l'accoglimento della domanda di liquidazione giudiziale della resistente, per essere l'insolvenza sussistente ed attuale.

Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di **GRUPPOMADDALO S.R.L. (P.I. 05344320659, in seguito anche solo "MADDALO")** con sede legale in 84092 Bellizzi (SA), via Olmo, 46, iscritta nel Registro delle imprese di Salerno (Rea: SA - 438374), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

DICHIARA ASSORBITA LA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA.

NOMINA la dr.ssa .Giuseppina Valiante Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA curatore l'avv. Costabile Guercio, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;



INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;

DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;

ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;

DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.falccoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi; d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;

FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 25.06.2026, h. 11.00 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;

ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in



mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;

DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo :

- il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
- che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
- che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
- che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
 - che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
 - che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
 - che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
 - che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia ;

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexes disp. att c.p.c. • 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa



ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale; - al cassetto previdenziale; - alle banche dati dell'anagrafe tributaria; - all'archivio dei rapporti finanziari; - alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore; b) ai ricorrenti; c) al curatore;

DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Salerno, 26.02.2026

Il Presidente

dott.ssa Maria Carolina De Pasquale

Il Giudice rel.

Dr.ssa Giuseppina Valiante

